informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 400 – 28 DICEMBRE 2021

SEAC RISPONDE

QUESITO **080**

SETTORE **Agevolazioni**

Acquisto appartamento in Italia da soggetto iscritto all'AIRE

Un soggetto italiano è residente in Francia da alcuni anni ed è iscritto all'AIRE. Lo stesso intende acquistare un nuovo appartamento in Italia direttamente dall'impresa costruttrice.
Può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4% non avendo alcun immobile in Italia?

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella recente Risposta 27.9.2021, n. 627, che richiama quanto indicato nelle Circolari 1.3.2001, n. 19/E e 12.8.2005, n. 38/E, il soggetto italiano residente all'estero può acquistare un immobile ubicato in Italia usufruendo dell'aliquota IVA ridotta del 4% senza l'obbligo di trasferire la residenza in Italia / nel Comune in cui è ubicato l'immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto.

Nel caso in cui l'acquirente non sia iscritto all'AIRE è comunque possibile autocertificare lo stato di residenza estera dichiarandolo in forma scritta nell'atto d'acquisto.

Per poter accedere al beneficio in esame devono comunque essere rispettati gli altri requisiti previsti per l'acquisto della "prima casa" dalle lett. b) e c), Nota II-bis) dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Pertanto l'acquirente nell'atto di acquisto deve dichiarare di:

- non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è ubicato l'immobile da acquistare come "prima casa";
- non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa".

Resta fermo che per usufruire delle agevolazioni in esame l'immobile oggetto della compravendita non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUESITO **081**

SETTORE **Dichiarazioni**

Detrazione IRPEF spese haloterapia / ozonoterapia

Un contribuente ha sostenuto nel 2021 spese per trattamenti haloterapeutici e di ozonoterapia. Per tali spese è possibile beneficiare della detrazione del 19% nel mod. REDDITI 2022?

Come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR costituiscono oneri detraibili le "*spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lett. b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere*".

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.3.2016, n. 3/E ha evidenziato che "*non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria*".

Ciò premesso, le spese sostenute per trattamenti di haloterapia (c.d. grotte di sale) non rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai fini IRPEF, come chiarito dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 3/E e ribadito nella Circolare 25.6.2021, n. 7/E.

Relativamente alle spese sostenute per trattamenti di ozonoterapia la detrazione è ammessa. Infatti le stesse:

- come precisato dal Ministero della Salute sono "*ascrivibili all'ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale*";
- come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 3/E e ribadito nella citata Circolare n. 7/E, sono detraibili nella misura del 19% al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - le prestazioni devono essere effettuate da personale medico / personale abilitato dalle competenti Autorità in materia sanitaria;
  - le spese devono essere correlate ad una prescrizione medica dimostrante il collegamento tra la prestazione e la patologia.

QUESITO **082**

SETTORE **Dichiarazioni**

Detrazione IRPEF acquisto wallbox di ricarica trasportabili

Si chiede se può beneficiare della detrazione del 50% la spesa sostenuta per l'acquisto di un wallbox di ricarica di auto elettriche trasportabile.

La risposta è negativa. Infatti l'art. 16-ter, DL n. 63/2013, introdotto dall'art. 1, comma 1039, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), riconosce ai soggetti che sostengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021 spese relative all'acquisto / posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, una detrazione:

- pari al 50% delle spese sostenute;
- calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000;
- ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto / posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali.

Tra le spese agevolabili non sono ricomprese quelle relative ad acquisti di stazioni di ricarica portatili.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it